



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Valentino Lenoci	Presidente
Gian Paolo Macagno	Consigliere
Sabrina Serrelli	Consigliere
Angelo Napolitano	Consigliere rel. est.
Giuliano Tartaglione	Consigliere

AVVISO DI
INTIMAZIONE

R.G. 5798/2025

CC – 3/2/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5798/2025 R.G. proposto da:

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
dall'Avv. ██████████ ██████████, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, alla via ██████████;

– *ricorrente* –

contro



Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

-controricorrente-

Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, n. 5321/2024, depositata in data 23/8/2024;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026;

Fatti di causa

La presente controversia origina dalla notifica, avvenuta in data 2 marzo 2022, dell'intimazione di pagamento n. [REDACTED] a mezzo PEC, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava alla [REDACTED] S.r.l. il pagamento dell'importo complessivo di Euro 674.910,88.

Dalla cennata intimazione la società (d'ora in avanti, anche "*la contribuente*") avrebbe appreso dell'esistenza degli atti della riscossione, specificamente richiamati in ricorso, asseritamente notificati ma, secondo la sua prospettazione, da essa mai ricevuti.

Per l'annullamento dell'intimazione nonché delle cartelle ad essa sottese, la contribuente proponeva, dunque, tempestivo ricorso dinanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando, in via preliminare, l'omessa notifica delle suddette cartelle di pagamento. In sede di ricorso, la Società evidenziava, difatti, come l'intimazione non fosse stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle in essa riportate, il che si traduceva in un vizio della procedura di riscossione suscettibile di travolgere la validità dell'intero iter procedimentale



adottato, rendendosi, per l'effetto, meritevoli di annullamento tanto l'intimazione quanto le cartelle di pagamento sottostanti.

Sarebbe stato, in questa prospettiva, onere dell'Agente della riscossione fornire idonea dimostrazione di aver provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento, in mancanza della quale l'atto della riscossione avrebbe dovuto ritenersi *tamquam non esset*.

Con il secondo motivo di ricorso, la società eccepiva, poi, quale effetto dell'invalidità della sequenza procedimentale derivante dall'omessa notifica degli atti prodromici, l'estinzione delle corrispondenti pretese tributarie, stante lo spirare, in relazione ai crediti risultanti dalle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento, del termine di prescrizione quinquennale, previsto per i tributi erariali che non siano stati oggetto di accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato, nonché per le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi.

Per resistere al ricorso della contribuente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo, nelle proprie controdeduzioni, anzitutto, la carenza di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle relative a crediti INAIL e ai crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito parimenti recati dall'intimazione di pagamento.

L'agente della riscossione, inoltre, deduceva che non si era compiuto il termine di prescrizione relativo alle pretese tributarie fatte valere con l'impugnata intimazione, anche perché, a valle delle cartelle di pagamento, sarebbero stati notificate intimazioni di pagamento efficaci quali atti interruttivi del termine prescrizionale.

Con la sentenza n. 14021/2022, depositata il 12 dicembre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.

Su appello dell'agente della riscossione, l'adita Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha accolto in parte il gravame



dell'Agenzia della Riscossione, riconoscendo la legittimità della notifica in via telematica delle cartelle e delle intimazioni ancorché eseguita da indirizzi non presenti nei pubblici registri IPA, INIPEC e REGINDE.

Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre ora la contribuente con un solo motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la contribuente ha chiesto che il giudizio sia definito con le forme ordinarie.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/1973, 60, D.P.R. n. 600/1973, 3-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005, 14 del D.P.R. n. 68/2005 e 3-bis della L. n. 53 del 1994 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)*", la contribuente deduce che, sin dalla prima fase del giudizio, aveva eccepito l'illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'impugnata intimazione, nonché delle ulteriori intimazioni che, nella propria costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva asserito aver notificato per dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso dei termini di prescrizione relativi ai crediti recati nelle predette cartelle.

Più precisamente, nella memoria depositata in vista dell'udienza di trattazione, per replicare a quanto asserito dall'Agenzia fiscale, la contribuente aveva obiettato che «le predette cartelle di pagamento risultano trasmesse alla contribuente dagli indirizzi `notifica.lazio@cert.equitaliariscossione.it` e "`notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it`", anziché dall'indirizzo ufficiale presente nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), ossia



“protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”; il che non consente di appurare la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione di provenienza, inficiandone, in modo irreversibile, la validità».

In questa prospettiva, si aggiungeva che «anche le precedenti intimazioni di pagamento (nn. [redacted] e [redacted] richiamate da controparte, alle quali sono sottese alcune delle cartelle di cui si contesta l’avvenuta notifica, ed alla cui notifica controparte ricollega la preclusione ad eccepire il vizio di notifica delle cartelle stesse, devono, del pari, ritenersi affette da nullità, in quanto parimenti notificate a mezzo PEC da indirizzi non conformi con quello contenuto nel registro IPA».

Ebbene, il Collegio di prime cure riconosceva la fondatezza dell’obiezione, rilevando che «In relazione alle ulteriori cartelle ed alle Intimazioni di pagamento n. [redacted] n. [redacted] e [redacted] le notifiche provengono da indirizzi Pec (notifica.lazio@cert.equitaliariscossione.it e notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it) non risultanti nei Registri Ufficiali (Ipa, Reginde, Inipec) previsti dalle norme di cui all’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, agli artt. 6 bis, 6 quater, 57 bis e 62 del D.Lgs. n. 82/2005.

Da tale inesistenza della notifica deriva la non applicabilità dell’art. 156, comma 2, c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento del fine dell’atto. Nel caso di specie, le cartelle e le Intimazioni di pagamento non risultano pertanto validamente notificate e la pretesa va corrispettivamente annullata».

Anche nel giudizio di secondo grado, poi, per replicare alle censure sollevate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel proprio appello, si ribadiva che «la validità della notifica per via telematica sia condizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l’autenticità e la riferibilità dell’atto notificato all’Amministrazione competente;



riferibilità che, come stabilito dall'art. 3-bis della legge n. 53/1994, può essere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provenga da un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri» (pag. 13 delle controdeduzioni).

I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, aderito alle censure sollevate nell'appello dell'Agenzia della Riscossione, riconoscendo la legittimità della notifica delle cartelle e delle intimazioni, ancorché proveniente da indirizzo PEC non presente nei pubblici registri (IPA, INIPEC, REGINDE).

Nel dettaglio, i Giudici hanno osservato che «non si evince, a giudizio di questa Corte, l'esistenza di alcun obbligo, per l'Ente riscossore, di un utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC o REGINDE, a pena di invalidità della notifica, ma solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei pubblici registri; ciò che infatti rende identificabile e certo l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ (corrispondente alla mera articolazione organizzativa/territoriale competente) bensì il dominio presente successivamente a tale simbolo, che individua l'indirizzo istituzionale dell'Ente Riscossore».

La contribuente deduce che la decisione di secondo grado si espone a censura per violazione delle norme che regolano le notifiche con modalità telematiche.

Si consideri, anzitutto, che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel disciplinare la notifica della cartella di pagamento, prevede che essa «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC,



all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Si rimanda, quindi, alle modalità previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, approvato in attuazione dell'art. 27 della L. n. 3 del 2003, e recante disposizioni tecniche per l'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, il cui l'art. 14, comma primo, stabilisce che «Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco disciplinato dal presente articolo».

Inoltre, l'art. 3-bis, primo comma, secondo periodo, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 [tra cui rientrano espressamente le pubbliche amministrazioni - n.d.r.], i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter» e il successivo art. 6-ter, del medesimo decreto legislativo che «[a]l fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati».

Infine, non si può dimenticare quanto previsto dall'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994, in forza del quale «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche



regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

E, quanto all'applicazione di tale disposizione, si ricorda come codesta Suprema Corte di Cassazione abbia altresì rammentato che «la L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, prevede che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"» (cfr. Cass., Sez. VI-1, Ord., 27 giugno 2019, n. 17346).

Peraltro, rivolgendo lo sguardo alla normativa europea, il Regolamento UE/2014/910 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. eIDAS) – concernente l'identificazione e la transazione elettronica, per garantire, in un'ottica transnazionale e intersettoriale, transazioni elettroniche sicure nelle interazioni tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e per porre un freno all'incremento della criminalità cibernetica – all'art. 44, al comma 1, lett. b), prevede espressamente che «I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

...

b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente».

Ecco, quindi, che anche il legislatore dell'Unione Europea ha provveduto a chiarire che per le notificazioni eseguite mediante strumenti elettronici sia richiesta un'agevole e sicura identificazione del mittente, per consentire al destinatario di essere edotto della



provenienza dell'atto e dell'affidabilità giuridica del medesimo. E invero, come si è visto, tale "elevato livello di sicurezza" può essere assicurato esclusivamente prevedendo che le notifiche avvengano per il tramite di indirizzi connotati del carattere della ufficialità, perché estratti da elenchi pubblici.

Insomma, dalla richiamata cornice normativa emergerebbe nitidamente come la validità della notifica per via telematica sia condizionata alla possibilità per il destinatario di verificare l'autenticità e la riferibilità dell'atto notificato all'Amministrazione competente; riferibilità che, come stabilito dall'art. 3-bis della legge n. 53/1994, può essere appurata dal destinatario soltanto laddove la notifica provenga da un indirizzo PEC indicato nei pubblici registri.

Né si potrebbe obiettare che l'art. 3-bis della legge n. 53/1994 non trovi applicazione alle notifiche degli atti impositivi e della riscossione, nella misura in cui quest'ultimo detterebbe un principio riferito alle sole notifiche degli atti processuali e stragiudiziali da parte degli avvocati e dei procuratori legali.

E, infatti, premesso che la disciplina sulla notifica degli atti processuali è espressamente richiamata anche per la notifica degli atti impositivi e, nella specie, esattivi (artt. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 26 del D.P.R. n. 603/1973, che richiama il primo), si ritiene che la cennata disposizione meriti di essere estesa, a fronte dell'identità di ratio, anche al procedimento tributario. È, in questa prospettiva, evidente che anche per gli atti impositivi o della riscossione, notificati a mezzo PEC con un indirizzo diverso da quello istituzionale, si pongono le medesime esigenze di tutela che si manifestano per la notifica degli atti processuali e/o stragiudiziali, fondata sull'esigenza di poter ricondurre con certezza l'atto ad un soggetto individuabile tramite la consultazione di un registro pubblico.



Opinando diversamente, come nell'impostazione adottata dai Giudici di appello, si darebbe luogo ad una chiara violazione della normativa richiamata, dal cui combinato disposto emergerebbe che il dovere di dotarsi di un indirizzo ufficiale, da utilizzare per tutte le comunicazioni e gli scambi di documenti a mezzo di posta elettronica certificata tra pubbliche amministrazioni e tra queste ultime e i privati, a tutti gli effetti di legge, valga tanto per il mittente quanto per il destinatario.

Per tutte queste ragioni, la sentenza di secondo grado, laddove ha ritenuto che la validità della notifica telematica sia condizionata esclusivamente dal fatto che l'indirizzo del destinatario sia presente nei pubblici registri, escludendo, invece, che tale requisito debba estendersi anche all'indirizzo del mittente, si rivelerebbe certamente contraria alle disposizioni richiamate nella rubrica del presente motivo e, conseguentemente, meritevole di essere censurata.

L'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento a monte dell'atto qui impugnato in primo grado avrebbe determinato, secondo la contribuente, la decadenza dalla potestà impositiva o, comunque, la prescrizione delle pretese erariali.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. 5, n. 16719/2025) ha già avuto modo di precisare che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, si deve prendere le mosse dalla previsione di cui all'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la



sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

Come questa Corte ha successivamente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del d. lgs. n. 217/2017, ha previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del d. lgs. n. 82/2005, nonché dall'art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, nonché il ReGIndE, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, il ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito «nei pubblici registri informatici».

Tuttavia, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione (art. 60, u.c. DPR n. 600/1973 *ratione temporis vigente*) differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, in quanto l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante. Siffatta diversità di trattamento normativo non configura alcuna disparità; le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria



dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.

In ogni caso, questa Corte ha affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica (v. da ultimo, Cass. n. 12050 del 07/05/2025).

Quanto di recente affermato è conforme al principio dettato dalla S.U. di questa Corte secondo cui «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». (Cass. Sez. U., 18/05/2022, n. 15979).

Si deve, allora, ribadire il seguente principio di diritto: «Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (ReGIndE, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica di conseguenza e, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta



provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, ma del quale sia evidente *ictu oculi* la provenienza».

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

La società [REDACTED] s.r.l. è condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., determinata in dispositivo.

La società [REDACTED] s.r.l. è condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., determinata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ottomiladuecento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di euro quattromilacento.

Condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a



quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

Il Presidente
(Valentino Lenoci)

